

Regolamento di disciplina per gli allievi/e a.s. 2021-2022

Liceo Scientifico – Scienze Applicate - “San Lorenzo” – Novara
Scuola Paritaria – D.R. 2789 del 01.02.2002 – D.R. 6136 del 28.06.2011

LICEO “SAN LORENZO”

1. PREMESSA

L’Istituto “San Lorenzo” con il presente Regolamento definisce il proprio modello di disciplina con riferimento alla prassi e tradizione pedagogica salesiana, ai valori enunciati nel Progetto Educativo di Istituto, nel quadro delle norme generali e dei criteri enunciati nel DPR n.249/1998 e nel DPR n.235/2007, *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore*. Le norme del Regolamento hanno lo scopo di aiutare i componenti della Comunità scolastica ad avere atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi educativi della scuola, a vantaggio di tutti.

2. MANCANZE DISCIPLINARI

2.1. I comportamenti, che manifestano mancanza di autocontrollo e che danneggiano il clima di reciproco rispetto e stima, sono enunciati nel Regolamento di Istituto per gli allievi/e.

2.2. Riepilogo indicativo delle principali categorie di mancanze disciplinari:

- a. mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale;
- b. mancanza del materiale didattico necessario per le lezioni;
- c. mancanza di rispetto verso i docenti e i compagni;
- d. disobbedienza sistematica;
- e. forme di bullismo e di prepotenza;
- f. comportamento scorretto e irresponsabile durante i viaggi di istruzione e visite guidate;
- g. diffamazione della Scuola e dei docenti anche via internet;
- h. atteggiamenti e comportamenti che turbano e impediscono il regolare svolgimento dell’attività didattica;
- i. violazione delle norme del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza;
- j. danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature e degli ambienti;
- k. qualsiasi altro comportamento che turbi il regolare svolgimento della scuola.

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

3.1. Tipologie e gradualità dei principali provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo a cura dei singoli docenti e ammonizione personale;
- b. nota sul diario o libretto delle valutazioni con eventuale convocazione dei genitori;
- c. convocazione in Presidenza;
- d. sospensione dalle lezioni per singole discipline, e con permanenza a scuola, fino a 10 giorni;
- e. sospensione dalle lezioni, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni.

3.2. Seguendo la prassi della pedagogia salesiana, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l’educatore-docente ricorrerà a tutti gli altri mezzi disponibili:

- ➔ scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente privatamente;
- ➔ fare in modo che l’allievo/a capisca che non si opera con animosità o per vendetta;
- ➔ usare grande pazienza per fare in modo che l’allievo/a comprenda il suo sbaglio;
- ➔ lasciare comunque al colpevole la speranza e la possibilità che possa riscattarsi.

3.3. Le sanzioni disciplinari avranno carattere di gradualità e di temporaneità, saranno proporzionate all’infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto anche della situazione personale dell’allievo/a.

- 3.4. I provvedimenti disciplinari, in particolare quelli che comportano una formulazione scritta, concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del Triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
- 3.5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione nel voto di condotta, che, se dovesse essere inferiore al sei, impedisce all'allievo/a di accedere all'Esame di Stato o alla classe successiva.
- 3.6. Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione telefonica o scritta ai genitori attraverso il diario o il libretto delle valutazioni.

4. ORGANI COMPETENTI

- 4.1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dai seguenti organi scolastici:
 - a. dal singolo Docente;
 - b. dal Preside;
 - c. dal Consiglio di Classe composto dalla sola componente Docenti e almeno con la presenza della maggioranza assoluta, dal Direttore, presieduto dal Preside.
- 4.2. Per i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 3 si stabilisce che quelli relativi alle lettere a) b) sono di competenza dei Docenti; quello di cui alla lettera c) è di competenza dei Docenti e del Preside; quello di cui alla lettera d) è di esclusiva competenza del Preside; quello di cui alla lettera e) è di esclusiva competenza del Consiglio di classe presieduto dal Preside e integrato come precisato nel 4.1 c).
- 4.3. Il Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di urgenza o di evidente gravità dell'infrazione il Preside può procedere alla sospensione dalle lezioni, in attesa di espletare la procedura prevista, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo/a in causa.

5. PROCEDIMENTO

- 5.1. La procedura con cui viene adottato un procedimento disciplinare sarà agile e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e le condizioni di equità.
- 5.2. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo/a dal Docente; ammonizione; nota sul diario o libretto delle valutazioni ed eventualmente, nei casi ritenuti più gravi, sul Registro di classe; rinvio dell'allievo/a al Preside nei casi di recidiva con turbamento e impossibilità dell'attività didattica.
- 5.3. Il Docente stesso o il Preside valutano l'opportunità di convocare un genitore mediante comunicazione sul diario o libretto delle valutazioni.
- 5.4. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il Preside invita prima l'allievo/a ad esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio di classe sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato per iscritto alla famiglia e contestuale comunicazione telefonica.

6. RICORSI E ORGANO DI GARANZIA

- 6.1. Contro il provvedimento disciplinare l'allievo/a può presentare ricorso all'Organo di garanzia mediante comunicazione scritta al Preside, integrata con tutti gli elementi utili a configurare il caso.
- 6.2. L'Organo di garanzia è composto dal Preside che lo presiede e designa il segretario, dal Direttore dell'Istituto, da un genitore del Consiglio di Istituto, da un allievo facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti eletti dalle classi del Triennio.

Novara, 9 Settembre 2021

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Marco Maria Schiorlin